



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE GOVERNATIVA INTERNAZIONALE GCAP, FATTA A TOKYO IL 14 DICEMBRE 2023

Art. 55

La GIGO risarcirà le Parti di: (a) qualsiasi perdita o danneggiamento a qualunque bene di proprietà, in possesso o sotto la custodia di una Parte, provocato da comportamento doloso o negligenza durante o in relazione allo svolgimento dei propri doveri da parte del personale dell'Agenzia e dei membri del SC e di ogni comitato subordinato; (b) qualsiasi perdita sostenuta da una Parte per aver dovuto compensare una terza parte in seguito a una perdita o danneggiamento di sue proprietà o a lesioni personali, provocate da comportamento doloso o negligenza durante o in relazione allo svolgimento dei propri doveri da parte del personale dell'Agenzia e dei membri del SC e di ogni comitato subordinato; e (c) qualsiasi perdita sostenuta in caso di qualunque responsabilità internazionale di cui all'Articolo 54.

Versione in vigore dal 4 dicembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023
------	--

Estremi	Legge 18 novembre 2024, n. 184
---------	--------------------------------

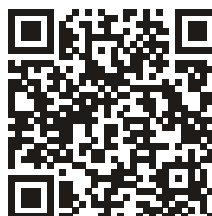
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2024
---------------	--

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-184-2024/art-55>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it